

Antonio Marchesi*

*Crimini contro l'umanità e genocidio,
tra protezione degli individui e protezione dei gruppi*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Crimini contro l'umanità – 3. Genocidio – 4. Crimini contro l'umanità e genocidio – 5. Protezione degli individui o protezione dei gruppi? – 6. Per concludere

1. *Premessa*

I crimini contro l'umanità e il genocidio, assieme ai crimini di guerra e ai crimini contro la pace, sono crimini internazionali (per la precisione, sono crimini internazionali *dell'individuo*): in altre parole, sono azioni compiute da persone fisiche (il più delle volte organi statali), rientranti nella giurisdizione di uno o più Stati specifici, che tuttavia, allo stesso tempo, “toccano” la comunità internazionale tutta intera in quanto lesive di valori universali. Quest'ultima circostanza, che connota la categoria al di là delle indubbie differenze che caratterizzano l'origine e lo sviluppo delle singole ipotesi, giustifica una disciplina giuridica internazionale, la quale integra e condiziona, o perlomeno dovrebbe condizionare, le norme statali in materia. Il fine di tale disciplina è di assicurare l'accertamento e la repressione dei crimini internazionali anche da parte di Stati con essi non direttamente collegati o, eventualmente, da parte di tribunali penali internazionali (soprattutto laddove manchi una capacità o una volontà in tal senso da parte degli Stati che con quei crimini abbiano invece un collegamento diretto, di tipo territoriale o nazionale).

Nelle brevi riflessioni che seguono, delle quattro ipotesi di crimine internazionale menzionate sopra, ne prenderò in considerazione soltanto due: i crimini contro l'umanità e il genocidio, il cui rapporto costituisce, a mio avviso, una questione di interesse notevole non solo dal punto di vista strettamente giuridico.

* Professore associato di Diritto internazionale nell'Università di Teramo; consulente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL).

2. *Crimini contro l'umanità*

Prendiamo le mosse dalla figura dei crimini contro l'umanità. Questi vedono la luce, quantomeno come espressione, dopo la Prima Guerra Mondiale e il c.d. *Metz Yeghern*, il massacro della popolazione armena, acquistando tuttavia una dimensione di concretezza, facendo – in altre parole – il loro ingresso nella realtà degli atti normativi e giudiziari, solo dopo la Seconda Guerra Mondiale e la *Shoah*.

E' contenuta infatti in una Dichiarazione congiunta di Francia, Regno Unito e Russia, del maggio del 1915, con la quale le tre potenze reagiscono alle notizie che giungevano sui massacri degli Armeni, la prima menzione dei crimini contro l'umanità (per la precisione, dei "crimini contro l'umanità e la civiltà"). E' nella stessa Dichiarazione, del resto, che si sostiene per la prima volta – nell'ambito di un confronto fra rappresentanti di Stati, non più solo negli scritti di filosofi o teorici del diritto – l'opportunità di assicurare *a livello internazionale* l'accertamento e la punizione di alcuni crimini particolarmente inaccettabili, laddove resterebbero impuniti se si dovesse lasciarli alla sola competenza degli Stati coinvolti.

In quegli anni si discuterà anche di *come fare* per costruire una giustizia penale internazionale. Nella Dichiarazione tripartita citata poc'anzi si mettono sul tavolo le ipotesi della giurisdizione ampia, extraterritoriale, di Stati diversi da quelli direttamente collegati ai fatti; e si fa riferimento, altresì, al non riconoscimento di immunità agli individui-organi, se colpevoli di crimini efferati. In seguito, nel rapporto della c.d. Commissione dei Quindici istituita dalla Conferenza di Pace di Parigi, si parlerà di "laws of humanity" (chiarendo in tal modo che un'eventuale risposta internazionale avrebbe dovuto riguardare anche i crimini commessi contro i propri sudditi, non solo quelli contro il nemico) e si ipotizzerà la creazione di un "high tribunal" internazionale. Infine, nell'art.230 del Trattato di pace di Sèvres, sono contemplate sia la giurisdizione di Stati non direttamente collegati ai fatti (un preludio alla giurisdizione "universale") sia quella di un tribunale penale internazionale (che avrebbe dovuto, nelle intenzioni, essere istituito dalla Società delle Nazioni)¹.

Com'è noto, nulla di tutto ciò, negli anni successivi alla Prima Guerra

¹ Per un esame più dettagliato di questi sviluppi mi permetto di rinviare a A. MARCHESI, *Metz Yeghern and the Origin of International Norms on the Punishment of Crimes*, in F.Lattanzi, E.Pistoia (editors), *The Armenian Massacres of 1915–1916 a Hundred Years Later. Open Questions and Tentative Answers in International Law*, Cham (Switzerland), 2018, volume che segnalo altresì per un esame complessivo della vicenda dei massacri degli Armeni.

Mondiale, ha visto la luce. I progetti in questione sono rimasti lettera morta fino a dopo la conclusione della seconda grande guerra. Solo allora, di fronte alla tragedia della Shoah, facendo tesoro delle proposte in precedenza accantonate, quei progetti sono stati riesumati, diventando, sia pure soltanto in parte, realtà.

Non è il caso di tentare in questa sede una valutazione puntuale dell'esperienza dei due tribunali "internazionali" istituiti nel secondo dopoguerra, il Tribunale di Norimberga e quello di Tokyo, e dei processi contro i criminali nazisti e i loro alleati giapponesi davanti a questi celebrati. Da un lato, non vi è dubbio che si sia trattato di tribunali istituiti dalle potenze vincitrici sul territorio occupato degli Stati sconfitti, per processare la leadership di questi ultimi, in continuità con quello che, in fondo, avviene da sempre². E' vero, però, dall'altro lato, che tale circostanza non sminuisce affatto l'importanza della c.d. "eredità di Norimberga". A quest'ultima è stato fatto giustamente risalire l'avvio (l'avvio concreto ... la discussione, come si è accennato, era iniziata prima) di un sistema internazionale di punizione di alcuni crimini (anche se lo sviluppo di questo verrà presto interrotto per essere ripreso solo dopo la fine della Guerra Fredda). All'esperienza del tribunale di Norimberga risale, com'è noto, l'individuazione e la definizione del primo nucleo di crimini che tutta la comunità internazionale, e non solo alcuni Stati determinati, ha interesse a non lasciare impuniti. E a quell'esperienza va ricollegato altresì il primo sforzo di fissare principi applicabili alla punizione di quei crimini (dall'esclusione della scriminante degli ordini superiori all'esclusione dell'immunità in ragione della "official position of the defendants").

Tra le novità importanti introdotte dallo Statuto del Tribunale internazionale di Norimberga va segnalata altresì la previsione, quale nuova fattispecie, dei crimini contro l'umanità. Questi, già nominati in precedenza ma solo - come si è visto - in un atto di natura diplomatica, consistono "[nel]l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni ... siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini". La nuova figura fu pensata allo scopo di rendere possibile la formulazione di accuse per condotte non

² L'aggettivo "internazionale", riferito al Tribunale di Norimberga, sembra dovuto, in realtà, alla circostanza che le quattro potenze occupanti abbiano deciso di processare assieme, stipulando a tal fine un accordo internazionale, gli accusati di crimini non localizzabili in una delle quattro distinte zone di occupazione.

rientranti nella nozione (pre-esistente e dunque già disponibile) di crimine di guerra – vuoi perché tenute prima dell’inizio della guerra, vuoi perché le vittime avevano la stessa nazionalità degli autori dei crimini. Basti aggiungere, ai nostri fini, che la nozione, pur mantenendo la propria originaria identità, si è evoluta nel corso del tempo e che la definizione contenuta nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 non è la stessa di quella contenuta nello Statuto del Tribunale di Norimberga (tra l’altro, si fa cadere il requisito della connessione con altri crimini, prevedendo espressamente, d’altro canto, l’elemento dell’attacco “esteso o sistematico” e della “consapevolezza dell’attacco”)³. Lo stesso non può dirsi della nozione, assai più statica, di genocidio, a cui conviene rivolgere ora l’attenzione.

3. *Genocidio*

A differenza dell’espressione crimini contro l’umanità, l’espressione genocidio non vede la luce nel quadro di una nota diplomatica. Nasce dalla penna di un giurista, Raphael Lemkin, che la utilizza per la prima volta nella sua opera “*Axis Rule in Occupied Europe*”, pubblicata nel 1944⁴. Nonostante gli sforzi di colui che aveva dato origine alla nozione di ottenerne l’inclusione nello Statuto del costituendo tribunale, dell’originaria triade di Norimberga il genocidio non fa parte. Lemkin tuttavia, avrà in un certo senso la sua rivincita quando il genocidio diventerà, poco dopo, oggetto della prima convenzione internazionale relativa a un crimine internazionale: la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio” del 1948⁵.

Prima di dire qualcosa del rapporto fra genocidio e crimini contro l’umanità, e del dibattito che dell’esclusione del primo dallo Statuto di Norimberga è all’origine, è bene soffermarci brevemente sulla nozione di genocidio, nonché sull’uso della parola che quella nozione esprime.

Secondo la definizione universalmente accolta – la stessa da quando il termine ha fatto il suo ingresso nel lessico giuridico – il genocidio consiste

³ Per un’analisi dell’evoluzione storica dei crimini contro l’umanità si rinvia a M. C. BASSIOUNI, *Crimes against Humanity. Historical Evolution and Contemporary Application*, Cambridge, 2011.

⁴ R. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Washington/New York, 1944.

⁵ Sui profili storici e giuridici del crimine di genocidio si veda, per tutti, C. LEOTTA, *Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma*, Torino, 2015.

in una serie di atti (dalle uccisioni alle lesioni gravi, fino alla sottoposizione a condizioni di vita insopportabili, e altro ancora), allorché “commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”.

Ciò detto, il genocidio è generalmente considerato il più grave dei crimini internazionali, collocato al vertice della piramide, al punto da meritare l'appellativo di “crime of crimes”. Tale circostanza, ovvero il fatto di essere, in qualche modo, simbolo del male assoluto, ha comportato e comporta – nel discorso pubblico, non evidentemente negli atti giudiziari – un uso improprio del termine, per etichettare tutto ciò che appare particolarmente inaccettabile, che indigna più di ogni altra cosa: per descrivere violazioni particolarmente gravi dei diritti umani anche a prescindere dalla circostanza che siano o meno presenti gli elementi costitutivi della nozione giuridica di genocidio (in particolar modo, il dolo specifico e, cioè, l'intenzione di distruggere uno dei gruppi sopra richiamati).

Il valore simbolico attribuito all'espressione e l'uso poco preciso che se ne fa nel discorso comune si accompagnano a un'altra caratteristica del genocidio (apparentemente di segno contrario): la staticità della definizione giuridica. La definizione accolta nello Statuto della Corte penale internazionale del 1998 è sostanzialmente uguale a quella della Convenzione del 1948. Altri crimini internazionali - oltre ai crimini contro l'umanità, i crimini di guerra - sono stati trattati diversamente: sono stati oggetto di discussione, di revisione e di aggiornamento. La nozione di genocidio, invece, pare scolpita nella pietra.

Qualche tentativo di metterla in discussione e rivederla in realtà c'è stato. Nei primi anni novanta un gruppo di giuristi propose, tra l'altro, di comprendervi gli atti finalizzati alla distruzione di gruppi diversi dai quattro elencati nella definizione originaria. Si voleva, soprattutto, attribuire valore giuridico alla nozione di genocidio politico, avendo in mente i piani di eliminazione sistematica dell'opposizione attuati dalle dittature latino-americane del decennio precedente⁶. Non sembrava una proposta del tutto irragionevole, ma fallì. Non sono state bene accolte, del resto, neppure alcune timide proposte di adeguamento della nozione nella fase di elaborazione dello Statuto della Corte penale internazionale.

⁶ Due progetti informali di Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sono pubblicati in appendice al volume *Genocidi/genocidio* (Badia Polesine, 1995), contenente gli atti del seminario internazionale svoltosi a Napoli il 10-12 dicembre 1993 su *Il concetto di genocidio oggi e nella Convenzione del 9 dicembre 1948*, su iniziativa della Fondazione Internazionale Lelio Basso, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l'Istituto Universitario Orientale.

In breve, il fatto che il genocidio sia assunto a simbolo di male assoluto, se da un lato porta a estendere l'uso comune del termine, dall'altro, sembrerebbe renderne difficilmente modificabile la nozione giuridica. Ne deriva una tensione fra l'atteggiamento prevalentemente conservatore dei giuristi (e dei diplomatici) e quello della maggioranza dell'opinione pubblica, portata erroneamente a credere che, quando una azione non viene qualificata come genocidio (ma "solo", per esempio, come crimine contro l'umanità), gli accusati siano stati in qualche modo assolti (e non, invece, condannati per un crimine diverso ma nondimeno gravissimo). Alcuni governi, peraltro, a fronte di accuse di avere commesso violazioni particolarmente gravi dei diritti umani, si sono dimostrati pronti a strumentalizzare a proprio favore questa distorsione semantica.

Tra gli esempi della dinamica in questione viene in mente la vicenda ricordata in precedenza del massacro degli Armeni. L'enfasi tuttora posta, a più di un secolo di distanza, sulla qualificazione o meno di quei fatti come "genocidio" finisce inevitabilmente col mettere in ombra il fatto, innegabile, che l'Impero Ottomano ha deciso e sistematicamente attuato un piano risultato, tra il 1915 e il 1916, nella morte di molte centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini.

Echi di una discussione analoga sono emersi del resto, di recente, in occasione dell'esame del ricorso alla Corte internazionale di giustizia del Gambia contro Myanmar, relativo all'asserita violazione da parte di quest'ultimo Stato della Convenzione sul genocidio, attraverso azioni finalizzate alla distruzione della minoranza rohingya. William Schabas, autorevole studioso della materia, in qualità di legale del governo del Myanmar, ha sostenuto l'assenza, nei fatti lamentati dalla parte ricorrente, di alcuni fra gli elementi costitutivi del crimine di genocidio. La sua appare essere una tesi improntata a una visione restrittiva, che rischia di tradursi nell'idea, alquanto discutibile, che solo la *Shoah*, fatto storico unico e irripetibile, in definitiva meriterebbe la qualifica di genocidio. La posizione di Schabas è, nondimeno, una posizione del tutto legittima. Di fronte alle polemiche, che in alcuni casi sono andate al di là di uno scambio di vedute fra sostenitori di tesi giuridiche contrapposte, Schabas ha ritenuto di dover respingere le accuse di "negazionismo" mosse nei suoi confronti, precisando di non avere voluto mettere in discussione i fatti ma solo di essersi chiesto "whether the legal qualification should be crimes against humanity rather than genocide"⁷.

⁷ ANTHONY DEUTSCH, *Myanmar's lawyer to critics on genocide case: Everyone has right to defence*, Reuters, <https://www.reuters.com/article/myanmar-rohingya-profile-schabas/myanmars-lawyer-to-critics-on-genocide-case-everyone-has-right-to-defence-idUSL8N28M7CS>

4. *Crimini contro l'umanità e genocidio*

Ma qual é, in definitiva, il rapporto fra genocidio e crimini contro l'umanità?

In primo luogo occorre dare conto di una questione di carattere sistematico. Ci si domanda se si tratti di due categorie del tutto separate o se invece il genocidio non possa considerarsi una sottocategoria aggravata dei crimini contro l'umanità.

E' probabile che la risposta vari a seconda che si prendano in considerazione le due fattispecie originarie o si faccia invece riferimento alla situazione presente. Il modo in cui venivano intesi i crimini contro l'umanità nello Statuto di Norimberga – e in particolare il requisito del nesso con gli altri crimini e dunque con la guerra – indubbiamente rafforzava la necessità di prevedere una nozione separata di genocidio nella Convenzione del 1948. Attualmente, tuttavia, sembra che la maggioranza degli studiosi, anche alla luce dell'evoluzione della nozione di crimini contro l'umanità, consideri il genocidio come un crimine contro l'umanità aggravato (escludendo, in altre parole, che possano esservi casi di genocidio che non costituiscano *anche* crimini contro l'umanità). Lo stesso Schabas, citato in precedenza, prende atto del fatto che “it now seems generally accepted that genocide inheres within the broader concept of crimes against humanity”⁸.

Quel che è certo è che ciò che connota il genocidio, e non i crimini contro l'umanità, è in primo luogo il dolo specifico, ossia la volontà di finalizzare un certo insieme di atti alla distruzione di un gruppo; ma anche, in secondo luogo, la circostanza che a essere il bersaglio della volontà di distruzione non siano gruppi qualsiasi ma un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Si potrebbe obiettare che anche i crimini contro l'umanità, il cui principale elemento costitutivo, quantomeno attualmente, è quello di essere sistematici e pianificati, non sono crimini contro singoli individui, ma crimini contro un gran numero di persone, e che quelle persone, in genere, fanno parte di un gruppo di persone con caratteristiche comuni. In altre parole, il principale requisito del crimine contro l'umanità – la diffusione e la sistematicità - difficilmente può essere disgiunto dalla volontà di attaccare un gruppo (sia pure, nel caso dei crimini contro l'umanità, non necessariamente uno dei quattro gruppi alla cui distruzione è finalizzato il genocidio).

La nozione di genocidio, però, da un lato chiede che vi sia l'intenzione di “distruggere” il gruppo e non meramente di colpirlo e, dall'altro, come

⁸ W. SCHABAS, *Genocide in International Law*, 2nd edition, Cambridge, 2009, p. 11.

si è ricordato, riguarda solo certi gruppi tendenzialmente “permanentemente”. Scriveva, qualche anno fa, François Rigaux (il quale, peraltro, era fautore dell’ampliamento della nozione di genocidio alla distruzione di altri gruppi, oltre ai quattro della definizione originaria) che “... accanto al diritto alla vita degli individui, esiste il diritto alla vita del gruppo, del popolo. All’intenzione criminale di eliminare un popolo ... corrisponde un diritto del popolo alla vita”⁹. E aggiungeva che “... la protezione della vita individuale si estende quanto la sua durata ... All’opposto il crimine di genocidio mira alla distruzione del gruppo mettendo a rischio concretamente non solo la sua sopravvivenza biologica, ma anche la trasmissione del suo patrimonio culturale, genetico, linguistico, religioso. Le generazioni future sono direttamente minacciate dal crimine di genocidio”¹⁰. La sua conclusione era che “... Il diritto di un popolo alla vita non è riducibile alla somma aritmetica delle esistenze individuali dei suoi membri. La distruzione di un popolo o di un gruppo ha un significato proprio e indipendente”¹¹.

Queste parole esprimono un modo di sentire diffuso, che tende a evidenziare il distacco tra genocidio e tutti gli altri crimini, compresi i crimini contro l’umanità i quali, pur essendo crimini di massa, non sono connotati dall’intenzione di distruggere un gruppo umano o, più precisamente, di determinati gruppi umani *in quanto tali*.

5. Protezione degli individui o protezione dei gruppi?

Facciamo allora un passo indietro, alle fasi che hanno preceduto l’approvazione dello Statuto di Norimberga, richiamando nuovamente la discussione circa l’opportunità o meno di includervi il genocidio. Il punto nodale di quella discussione, infatti, fu il seguente: se l’azione di accertamento e punizione del Tribunale internazionale (e, preliminarmente, l’individuazione delle fattispecie su cui questo avrebbe avuto giurisdizione) dovesse essere finalizzata esclusivamente a proteggere individui o anche a proteggere gruppi in quanto tali?

Il “padre” della nozione di genocidio, Raphael Lemkin, come si è accennato, fu propugnatore deciso della seconda soluzione, da realizzarsi

⁹ F. RIGAU, Presidente della Fondazione internazionale Lelio Basso, intervento di presentazione del seminario internazionale su *Il concetto di genocidio oggi e nella Convenzione del 9 dicembre 1948* del 9 e 10 dicembre 1993, in *Genocidi/genocidio* cit., pp. 9-10.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

attraverso l'inclusione del genocidio fra i crimini di competenza del Tribunale. Egli si è scontrato però con l'opinione contraria di un altro giurista dell'epoca, Hersch Lauterpacht, assai influente, tanto da essere incaricato di scrivere la bozza dell'intervento di apertura a Norimberga del rappresentante britannico Shawcross. Quest'ultima, come è stato efficacemente sottolineato, "non conteneva riferimenti al genocidio, o ai Nazisti, o ai Tedeschi in quanto gruppo, o agli Ebrei o ai Polacchi, o in verità ai crimini contro qualunque altro gruppo. Lauterpacht si opponeva all'identità di gruppo nella legge, che fosse in quanto vittima o in quanto autore"¹². La sua posizione "era motivata dal desiderio di rafforzare la protezione di ciascun individuo, indipendentemente dal gruppo a cui a lui o a lei capitava di appartenere, di limitare la forza potente del tribalismo, non di rinforzarla. Ponendo l'accento sull'individuo, non sul gruppo, Lauterpacht voleva limitare la forza dei conflitti tra gruppi"¹³. Lemkin, al contrario, "riteneva che un'enfasi eccessiva sugli individui fosse ingenua, che ignorasse la realtà del conflitto e della violenza: gli individui sono colpiti *in quanto* membri di un certo gruppo, non per le loro caratteristiche individuali. Per Lemkin, il diritto deve riflettere le vere motivazioni e le intenzioni reali ... l'accento posto sul gruppo era un approccio più pratico"¹⁴.

A Norimberga, come si è detto, prevarrà la linea suggerita da Lauterpacht. Solo un paio d'anni più tardi, però, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approverà la Convenzione sul genocidio, accogliendo la nozione inventata (ma sarebbe forse più giusto dire "scoperta"?) da Lemkin e aggiungendo una tappa fondamentale nel percorso di internazionalizzazione della giustizia penale per crimini lesivi di valori universali. Pur presentando le previsioni circa il funzionamento della giustizia penale con riferimento al genocidio limiti piuttosto significativi (a cominciare dalla mancata previsione della giurisdizione universale, solo in parte compensata dal riferimento a un futuro tribunale penale internazionale che gli estensori della Convenzione ritenevano, erroneamente, di imminente istituzione), la Convenzione avrà il merito di consolidare una volta per tutte una nozione usata per la prima volta meno di cinque anni prima.

¹² P. SANDS, *East West Street. On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity*, London, 2016, p. 291 (la traduzione di questo e dei successivi passaggi dall'originale inglese è mia).

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

6. *Per concludere.*

Nel portare a termine queste brevi riflessioni, provo ad azzardare un confronto con il presente. Volendo tentare un paragone, al di là delle molte ed evidenti differenze, le vicende (e il clima) di questi anni sembrano avere in comune con le vicende più tragiche del Novecento la diffusa ostilità contro e la volontà di colpire certi gruppi di persone. Antisemitismo e xenofobia, secondo tutti gli osservatori in preoccupante crescita, sono entrambi espressioni di ostilità o di odio vero e proprio nei confronti di persone in quanto appartenenti a un gruppo (forme di demonizzazione, di “noi contro loro”, come viene sinteticamente indicato questo genere di atteggiamento), nonché di ricerca dei colpevoli dei problemi più svariati negli appartenenti a determinati gruppi.

Ebbene, di fronte al riemergere prepotente di una dimensione collettiva negli attacchi contro la persone, la lezione da trarre potrebbe essere la seguente: la protezione dei diritti individuali, per quanto imprescindibile, da sola non è sufficiente. Chi si propone di contrastare gli attuali fenomeni di odio (in particolare, quelli che danno luogo ad atti estremi, quali sono quelli messi in atto contro i Rohingya) deve avvalersi *anche* di strumenti che mettano al centro la dimensione del gruppo, tenendo conto, come scriveva Rigaux, che la somma degli individui che compongono il gruppo è comunque qualcosa di meno del gruppo in quanto tale. La circostanza che la giustizia penale abbia assolutamente bisogno, oggi più che mai, del crimine di genocidio non significa, peraltro, che debba essere assecondata quella percezione errata, diffusa nell'opinione pubblica, per la quale solo quest'ultimo, solo il genocidio, sarebbe un crimine gravissimo. Anche i crimini contro l'umanità rappresentano un male di proporzioni spaventose.